

Codice DB1410

D.D. 29 ottobre 2014, n. 2949

R.D. 523/1904 - P.I. 5458 - Realizzazione opera di presa e di restituzione acque sul corso d'acqua Rio Biale in comune di Roaschia (CN) - Richiedente: Soc. Idroelettrica Biale s.r.l. - Cuneo.

In data 09/10/2014 la Società Idroelettrica Biale s.r.l con sede in Cuneo – Corso Nizza n. 72, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione delle seguenti opere a servizio di un impianto idroelettrico sul rio Biale in comune di Roaschia consistenti in:

- opera di presa costituita da una traversa in cls e massi intasati
- scala per la rimonta della fauna ittica con rivestimento in pietra
- scarico in alveo delle acque del dissabbiatore e relativa platea antierosione
- scarico in alveo delle acque della centrale idroelettrica e relativa platea in massi

Si ritiene che per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, redatti dall'Ing. Umberto Vigna Taglianti in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi. da autorizzarsi ai sensi del R.D.523/1904

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Biale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la Determinazione n.1709 del 05/06/2014 della Provincia di Cuneo di assenso alla Concessione di derivazione di acqua pubblica n.5688;

- vista la Determinazione n.3021 del 26/09/2014 della Provincia di Cuneo di variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica n.5688;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Idroelettrica Biale s.r.l con sede in Cuneo – Corso Nizza n.72 ad eseguire i lavori secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all’istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la camera di dissabbiamento, la condotta forzata in tutto il suo percorso e il fabbricato di centrale vengano posizionati ad una distanza superiore a m 10,00 rispetto al ciglio superiore di sponda;
3. il pozzetto di misura, la vegetazione e la staccionata in legno previsti in corrispondenza dell’edificio di centrale rispettino le distanze previste dall’art.96 del R.D.523/1904;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;
7. dovrà essere rispettato integralmente il disciplinare di concessione della derivazione d’acqua;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
9. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc.);

13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Mauro Forno